

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018  
229/2018/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE  
DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS  
NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014<sup>a</sup> riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RQTG)" (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2017, 10/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 10/2017/S/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

**FATTO:**

1. Con nota del 4 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 22487), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato, a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. (di seguito: GP Infrastrutture o società), una richiesta di informazioni in merito alle interruzioni senza preavviso non dovute a emergenza di servizio, comunicate all’Autorità per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), punto i), della RQTG, avente ad oggetto, tra l’altro, l’avvenuta corresponsione o meno degli indennizzi automatici previsti dall’articolo 18, commi 1 e 4, della RQTG.
2. A tale richiesta di informazioni la società ha risposto con nota del 5 agosto 2016 (acquisita con prot. Autorità 22622) e con la successiva nota integrativa del 18 ottobre 2016 (acquisita con prot. Autorità 29539), con le quali ha dichiarato che i tre casi di interruzioni verificatesi nel 2015 per altrettanti punti di consegna a clienti finali con tipologie d’uso domestico, direttamente allacciati alla rete di trasporto regionale (del 27 febbraio 2015, ore 9.15, presso il Comune di Bobbio – PC, loc. Dego n. 1; del 3 aprile 2015, ore 9.00, presso il Comune di Coli – PC, loc. Cassolo s.c.; e del 3 aprile 2015, ore 20.28, presso il Comune di Travo – PC, loc. Guardarabba s.c.), erano stati determinati dall’intervento dei dispositivi di blocco del regolatore di pressione posti a servizio delle singole utenze che hanno richiesto, per il ripristino, un intervento manuale (oltre che, in due dei tre casi, interventi di sostituzione per guasto delle apparecchiature).
3. Con la medesima nota, GP Infrastrutture ha dichiarato, altresì, di non aver erogato indennizzi agli utenti per le tre interruzioni citate, in quanto “*le condizioni contrattuali (dei relativi punti di riconsegna) prevedono l’interrompibilità*” del servizio di trasporto “*così come non si è provveduto ad alcun accantonamento in quanto il punto di riconsegna interessato non è un city gate*”.
4. Dall’analisi delle dichiarazioni e della documentazione della società, di cui alle citate note del 5 agosto e 18 ottobre 2016, è emersa la possibile violazione dell’articolo 18, commi 1 e 4, della RQTG, in quanto la società non aveva erogato l’indennizzo automatico agli utenti del servizio di trasporto del gas naturale a seguito delle tre citate interruzioni verificatesi nel 2015.
5. Inoltre, dagli elementi acquisiti, non risultava cessata la condotta contestata con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla corresponsione degli indennizzi automatici nei casi previsti dalla regolazione.
6. Pertanto, con deliberazione 10/2017/S/gas, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività preistruttoria, ha avviato, nei confronti di GP Infrastrutture, un procedimento per l’accertamento della violazione della regolazione in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
7. Con nota del 15 marzo 2017 (acquisita con prot. Autorità 10018), la società ha inviato documentazione attestante la cessazione della condotta contestata.

8. Con nota 8 febbraio 2018 (prot. Autorità 3672), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

9. Con la RQTG, l'Autorità ha regolato la qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017.
10. In particolare, l'articolo 17, della RQTG, individua i livelli specifici di continuità per il servizio di trasporto del gas naturale, tra i quali: il “numero massimo di interruzioni, diverse da quelle che non siano derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto o con preavviso o che siano previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità nelle quali, nell'anno di riferimento, un punto di riconsegna è stato coinvolto: 0 (zero) interruzioni” (comma 1, lettera a)).
11. Inoltre, l'articolo 18, commi 1 e 4, della RQTG prevede che l'impresa di trasporto che non rispetta il livello specifico di continuità, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), debba:
  - corrispondere un indennizzo automatico all'utente del servizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, se il punto di riconsegna interessato non è un *city gate*;
  - accantonare l'indennizzo automatico, se il punto di riconsegna interessato è un *city gate*.
12. Con la deliberazione 137/02, l'Autorità ha definito i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detti servizi. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera h), della deliberazione 137/02, definisce il servizio di trasporto interrompibile quale il trasporto del gas da uno o più punti di consegna a uno o più punti di riconsegna soggetto a interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di trasporto.
13. L'articolo 20, comma 1, della RQTG, prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa di trasporto sia tenuta a comunicare, all'Autorità, anche mediante strumenti informatici, con riferimento alla rete di trasporto gestita e all'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione, una serie di dati tra cui (per le interruzioni senza preavviso): “il numero totale delle interruzioni, distintamente per interruzioni dovute ad emergenze di servizio e non dovute ad emergenze di servizio, distintamente per le cause di cui all'articolo 15 (lettera b), punto i).

In relazione alla violazione dell'articolo 18, commi 1 e 4, della RQTG

14. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 18, commi 1 e 4, della RQTG, per non aver erogato gli indennizzi automatici agli utenti del servizio di trasporto a seguito delle tre citate interruzioni senza preavviso verificatesi nel 2015, pur ricorrendone i presupposti previsti dalla regolazione. In particolare, trattandosi nel caso di specie di interruzioni senza preavviso – come dichiarato dalla stessa società nella nota del 5 agosto 2016 – la società era tenuta ad erogare gli indennizzi automatici agli utenti coinvolti da tali interruzioni, indipendentemente dalle specifiche condizioni contrattuali previste dalla società circa l'interrompibilità del servizio di trasporto. Difatti, gli articoli 1, comma 1, lettera h, della deliberazione 137/02 e 14, comma 2, della RQTG, prevedono, a carico dell'impresa di trasporto, l'onere di dare un preavviso all'utente in caso di interruzioni del servizio, pena il riconoscimento di indennizzi automatici per il mancato rispetto dei livelli specifici di continuità del servizio ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4.
15. Tale violazione risulta essere cessata in quanto la società, con la citata nota del 15 marzo 2017, ha documentato di aver provveduto a riconoscere, in data 10 marzo 2017, gli indennizzi automatici agli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, pari a euro 2.500 per ogni cliente finale coinvolto, oltre agli interessi legali. Non permangono, pertanto, i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo.

**QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

15. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte a garantire, al cliente, una tutela pronta ed efficace in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità del servizio da parte dell'esercente, pertanto, la gravità della violazione deriva dalla lesione del diritto degli utenti alla corresponsione degli indennizzi automatici nei casi previsti dalla regolazione. Si rileva, tuttavia, che la violazione è circoscritta ai tre casi di interruzioni verificatesi nel 2015 e che risulta cessata, come documentato dalla società, il 10 marzo 2017, quando la società ha provveduto a erogare, agli utenti del servizio di trasporto, gli indennizzi automatici dovuti in conseguenza delle interruzioni senza preavviso.

17. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
18. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che la società ha conseguito, per l'anno 2016, un fatturato pari a 411.134 euro.
19. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 9.400 (novemilaquattrocento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 18, commi 1 e 4, della RQTG;
2. di irrogare, a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 9.400 (novemilaquattrocento/00);
3. di ordinare, a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo [riscossione@arera.it](mailto:riscossione@arera.it);
6. di notificare il presente provvedimento all'indirizzo pec [infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it](mailto:infrastrutturetrasporto@pec.gpinfrastrutture.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*